

Rubrica: Altri avvisi cantonali

Sottorubrica: Altro avviso

Data di pubblicazione: KABTI 12.12.2023

Disponibile al pubblico fino al: 12.03.2024

Numero di pubblicazione: KA-TI60-0000001886

Ente di pubblicazione

Repubblica e Cantone del Ticino - Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, Viale Stefano Franscini 17, 6501 Bellinzona

Su incarico di:

Parti contraenti del contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse del Canton Ticino

Domanda intesa a modificare i decreti del Consiglio di Stato che conferiscono l'obbligatorietà generale a livello cantonale al contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse per il Cantone Ticino fino al 30 giugno 2026

Le parti contraenti, ovvero l'Unione Professionale Svizzera dell'Automobile (UPSA) Sezione Ticino da una parte, l'Organizzazione Cristiano Sociale del Cantone Ticino (OCST) e il sindacato UNIA dall'altra, con domanda del 15 novembre 2023 chiedono di modificare i decreti del Consiglio di Stato del 26 febbraio 1997, del 14 febbraio 2006, del 30 aprile 2008, del 27 gennaio 2009, del 26 maggio 2010, del 25 gennaio 2011, del 25 gennaio 2012, del 12 giugno 2013, del 17 dicembre 2013, del 1° aprile 2015, del 22 marzo 2016, del 14 marzo 2017, del 24 gennaio 2018, del 13 marzo 2019, del 22 gennaio 2020, del 3 marzo 2021 e del 1° febbraio 2023 (BU 57, 2009, 38, 2010, 3, 2012, 7, 2011, 13, 2012, 42, 2013, 6, 2014, 20, 2015, 25, 2016, 19, 2017, 8, 2018, 18, 2019, 11, 2020, 14, 2021, 7, 2023) che conferiscono l'obbligatorietà generale a livello cantonale al contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse per il Canton Ticino fino al 30 giugno 2026 (campo d'applicazione e disposizioni disponibili nel PDF allegato).

Indicazioni giuridiche complementari:

(Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956)

Domanda intesa a modificare i decreti del Consiglio di Stato che conferiscono l'obbligatorietà generale a livello cantonale al contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse per il Cantone Ticino fino al 30 giugno 2026

(Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956)

Le parti contraenti, ovvero l'Unione Professionale Svizzera dell'Automobile (UPSA) Sezione Ticino da una parte, l'Organizzazione Cristiano Sociale del Cantone Ticino (OCST) e il sindacato UNIA dall'altra, con domanda del 15 novembre 2023 chiedono di modificare i decreti del Consiglio di Stato del 26 febbraio 1997, del 14 febbraio 2006, del 30 aprile 2008, del 27 gennaio 2009, del 26 maggio 2010, del 25 gennaio 2011, del 25 gennaio 2012, del 12 giugno 2013, del 17 dicembre 2013, del 1° aprile 2015, del 22 marzo 2016, del 14 marzo 2017, del 24 gennaio 2018, del 13 marzo 2019, del 22 gennaio 2020, del 3 marzo 2021 e del 1° febbraio 2023 (BU 57, 2009, 38, 2010, 3, 2012, 7, 2011, 13, 2012, 42, 2013, 6, 2014, 20, 2015, 25, 2016, 19, 2017, 8, 2018, 18, 2019, 11, 2020, 14, 2021, 7, 2023) che conferiscono l'obbligatorietà generale a livello cantonale al contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse per il Canton Ticino fino al 30 giugno 2026.

Appendice 1 - Salari minimi

(...)

(...), sui salari reali dei dipendenti assoggettati al presente CCL, già attivi nel corso del mese di dicembre 2023, dovranno venire riconosciuti i seguenti aumenti salariali quale adeguamento al costo della vita:

- Impiegati di commercio: un adeguamento pari al 2.0 %, plafonato ad un aumento massimo di CHF 145.00 mensili;
- A tutti gli altri lavoratori: un adeguamento pari al 2.6%, plafonato ad un aumento massimo di CHF 145.00 mensili;
- Apprendisti: un adeguamento pari al 2.6%.

Diplomato in economia aziendale con EPS, Maestro meccanico accordo individuale *

Coordinatore d'officina con AFP, Capo meccanico accordo individuale *

Consulente servizio clienti con AFP, Ricezionista accordo individuale **

Meccanico diagnostico con AFP accordo individuale *

* Diplomato in economia aziendale - Maestro meccanico – Coordinatore d'officina - Capo meccanico – Meccanico diagnostico

Per accordo individuale di lavoro è inteso che lo stipendio minimo per queste categorie non può essere inferiore a 5'768.00 CHF.

Nel caso di una modifica del tempo di lavoro nei contratti in essere, in ragione dell'aumento delle ore massime effettuabili settimanalmente (45 ore), lo stipendio deve essere adeguato proporzionalmente.

In virtù della modifica del tempo di lavoro massimo, gli accordi individuali in essere riguardanti la retribuzione delle ore supplementari per le funzioni di responsabile after sales, responsabile servizio clienti, responsabile officina, capo officina, responsabile carrozzeria, capo carrozzeria, consulente tecnico e responsabile ricambi e accessori sono da considerarsi nulli.

** Consulente servizio clienti, Ricezionista

l'accordo individuale (escluse le provvigioni) non può prevedere uno stipendio minimo inferiore a 4'635.00 CHF.

<u>Meccatronico, meccanico d'automobili e elettricista elettronico per autoveicoli, tutti con AFC</u>		Salario mensile minimo
1° anno dopo il tirocinio	CHF	3'760.00
2° anno dopo il tirocinio	CHF	4'384.00
3° anno dopo il tirocinio	CHF	4'673.00
4° anno dopo il tirocinio	CHF	4'715.00
5° anno dopo il tirocinio	CHF	5'363.00

Meccanico di manutenzione, riparatore d'automobili, tutti con AFC

1° anno dopo il tirocinio	CHF	3'497.00
2° anno dopo il tirocinio	CHF	4'174.00
3° anno dopo il tirocinio	CHF	4'403.00

Assistente di manutenzione per automobili con CFP

<i>Dal 1° anno</i>	<i>CHF</i>	3'406.00
--------------------	------------	----------

Aiuto meccanico

Dal 1° anno	CHF	3'917.00
-------------	-----	----------

<u>Addetto al lavaggio, pulizia e preparazione estetica dei veicoli, addetto del pneumatico</u>	CHF	3'880.00
---	-----	----------

<u>Carrozziere lattoniere AFC, carrozziere riparatore AFC, carrozziere verniciatore AFC, fabbro di veicoli AFC</u>		Si fa riferimento al ccl carrozzerie (regione Ticino)
--	--	---

Impiegato del commercio al dettaglio con AFC, Commesso di vendita pezzi di ricambio

1° anno dopo il tirocinio	CHF	3'585.00
2° anno dopo il tirocinio	CHF	3'891.00
3° anno dopo il tirocinio	CHF	4'063.00
4° anno dopo il tirocinio	CHF	4'421.00
5° anno dopo il tirocinio	CHF	4'680.00

Assistente del commercio al dettaglio con CFP, Magazziniere

1° anno	CHF	3'405.00
2° anno	CHF	3'891.00
3° anno	CHF	4'245.00

Addetto alla vendita di carburanti

1° anno	CHF	3'962.00
2° anno	CHF	4'165.00

Impiegato di commercio

Impiegato generico o con CFP	CHF	3'523.00
Impiegato operativo o con AFC	CHF	3'811.00
Impiegato responsabile	CHF	4'326.00

Appendice 2 - Accordo relativo alle condizioni di lavoro degli apprendisti

Salari minimi (...):

(...)

1 – Retribuzioni minime

- a) Assistente di manutenzione per automobili CFP, meccanico di manutenzione per automobili AFC, mecatronico d'automobili AFC

nel 1° anno di tirocinio	CHF	639.00	al mese
nel 2° anno di tirocinio	CHF	839.00	al mese
nel 3° anno di tirocinio	CHF	1'112.00	al mese
nel 4° anno di tirocinio	CHF	1'421.00	al mese

- b) Impiegato di commercio al dettaglio CFP, Impiegato di commercio al dettaglio AFC

nel 1° anno di tirocinio	CHF	639.00	al mese
nel 2° anno di tirocinio	CHF	839.00	al mese
nel 3° anno di tirocinio	CHF	1'112.00	al mese

Questi salari minimi sono da riconoscere ad inizio anno indipendentemente da quelli fissati nel contratto di tirocinio.

(...)

Con l'inizio del nuovo anno scolastico, coloro che hanno ottenuto l'attestato federale di capacità di meccanico di manutenzione possono accedere ad un nuovo percorso formativo al fine di ottenere l'attestato federale di capacità quale mecatronico.

A dipendenza delle note finali d'esame ottenute quale meccanico di manutenzione con AFC (valutate e riconosciute dalla Divisione della formazione professionale), per il nuovo percorso formativo (apprendistato) viene introdotta la seguente scala salariale:

Anno di tirocinio quale meccatronico		se completa la maturità professionale	se esonerato dalla cultura generale
nel 2° anno	CHF	976.00	1'139.00
nel 3° anno	CHF	1'280.00	1'518.00
nel 4° anno	CHF	1'518.00	1'843.00

(...)

3 – Tredicesima mensilità

Gli apprendisti hanno diritto alla 13.ma mensilità completa.

4 - Vacanze

Gli apprendisti hanno diritto a 25 giorni di vacanza fino e compreso l'anno del compimento del 20° anno di età.

Campo d'applicazione

1. L'obbligatorietà generale è valida per tutto il Canton Ticino.
2. Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale hanno validità per tutte le imprese e parti d'impresa (datori di lavoro) che svolgono:
 - a) lavori di manutenzione, riparazione di autoveicoli leggeri e/o pesanti, compresa la riparazione e/o sostituzione pneumatici;
 - b) restauro di veicoli d'epoca;
 - c) tuning, modifica, montaggio ricambi e/o accessori di autoveicoli leggeri e/o pesanti;
 - d) lavori elettrici o elettronici su autoveicoli leggeri e/o pesanti;
 - e) vendita di carburanti e/o di ricarica di batterie di trazione in spazi annessi alle autofficine;
 - f) lavaggio di autoveicoli leggeri e/o pesanti in spazi annessi alle autofficine;

Le disposizioni di carattere obbligatorio generale del CCL sono valide per i lavoratori, compresi gli apprendisti occupati nelle imprese e parti d'impresa (datori di lavoro) al punto precedente.

È escluso:

- a) il personale addetto unicamente alla vendita di veicoli e
- b) il personale addetto unicamente alle pulizie e alle manutenzioni degli stabili.

3. L'obbligatorietà generale è valida fino al 30 giugno 2026.

Eventuali opposizioni a questa domanda dovranno essere motivate e presentate in 4 esemplari, entro 15 giorni dalla presente pubblicazione, al Dipartimento delle finanze e dell'economia, Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, 6501 Bellinzona.

Bellinzona, 12 dicembre 2023

Dipartimento delle finanze e dell'economia
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro